



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA V - Pensioni e riscatti
U.O. 9: Pensione e riscatti
Personale della Scuola e dell'Ufficio

ISTITUTO COMPRENSIVO -TITO
Prot. 0004939 del 30/09/2025
VII (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della provincia di Potenza

e, p.c. alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Potenza
rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it

all' INPS Potenza
Direzione Provinciale di Potenza
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it

all'U.S.R. Basilicata Ufficio I
drba@postacert.istruzione.it

Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazione dal servizio del Personale Docente, Educativo ed ATA con decorrenza dal 01/09/2026 _D.M. 25 settembre 2025 n. 182 e Nota AOODGPER n. 205851 del 25/09/2025_ INDICAZIONI OPERATIVE

Con la presente circolare si rende noto che è stata pubblicata la nota del M.I.M prot. 205851 del 25 settembre 2025, acquisita al protocollo dello Scrivente Ufficio n. 11080 del 26-09-2025, riguardante le indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2026, in attuazione del Decreto Ministeriale 25 settembre 2025 n. 182, entrambi allegati alla presente.



L'art. 1 del suddetto Decreto Ministeriale stabilisce in data **21 ottobre 2025** il termine perentorio di presentazione da parte del personale Docente, Educativo, ATA assunto a tempo indeterminato appartenente al Comparto Scuola:

- delle domande di **cessazioni - dimissioni volontarie** dal servizio;
- delle istanze **di permanenza in servizio** ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungimento del minimo contributivo;
- delle istanze **di part-time** presentate da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 296 luglio 1997, n. 331 Ministero Funzione Pubblica;
- dell'eventuale **revoca** dell'istanza precedentemente inoltrata.

Per i **Dirigenti Scolastici**, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al **28 febbraio 2026**.

Le richieste di cessazione dal servizio e l'eventuale revoca della stessa, devono essere formulate, da parte di tutte le categorie di personale (Dirigenziale e non) attraverso la procedura web POLIS "Istanze on Line" disponibile sulla piattaforma Ministeriale SIDI: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Le istanze di cessazione dal servizio avranno decorrenza **01 settembre 2026**.

Istanze di Trattenimento in servizio.

Le **istanze di trattenimento in servizio** previste dalla circolare ministeriale in argomento riguardano il solo personale scolastico che si trovi in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) Trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ai fini del trattamento pensionistico: personale scolastico che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non ha ancora maturato 20 anni di



anzianità contributiva entro la medesima data e che non ha presentato domanda di cessazione dal servizio tramite Polis -Istanze On Line;

- b) Trattenimento in servizio per assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri: personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, il cui trattenimento in servizio è previsto per non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza.

È possibile presentare le istanze di trattenimento in servizio come sopra descritte alla propria scuola di titolarità e, per conoscenza, allo Scrivente Ufficio in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il medesimo termine sopra indicato **del 21 ottobre 2025** a mezzo PEC avente ad oggetto *"Istanza Trattenimento in servizio_ Cognome... Nome..."*.

Per tali istanze, il Dirigente Scolastico, accertati e verificati i corretti requisiti richiesti, provvederà ad emettere il relativo decreto di trattenimento specificando la durata e la scadenza per la successiva trasmissione, entro e non oltre il **28 febbraio 2026**, allo Scrivente Ufficio e alla competente sede dell'INPS.

Collocamenti a Riposo dal servizio d'ufficio.

Atteso che l'art. 1, comma 164 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. Legge di Bilancio per il 2025) ha abrogato, con decorrenza 01 gennaio 2025, la norma che consentiva alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che raggiungevano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ovvero 65 anni entro il 31 agosto dell'anno di riferimento, codeste Amministrazioni dovranno obbligatoriamente collocare a riposo esclusivamente:

- il personale Dirigenziale e non che matura entro **il 31 agosto 2026**, una età anagrafica **di 67 anni** ed un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (**Pensione di vecchiaia d'ufficio**).



Unicamente per tale personale, le SS.LL. provvederanno a predisporre, al fine dell'opportuna notifica al personale interessato, tempestivamente e, non oltre il 28 febbraio 2026, il decreto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza 01 settembre 2026 a mezzo PEC allo Scrivente Ufficio : Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza usppz@postacert.istruzione.it e alla sede INPS di Potenza direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it avente ad oggetto: "Decreto collocamento a riposo 01-09-2026_ Cognome... Nome...".

Qualora, invece, il suddetto requisito anagrafico dei 67 anni per la pensione di vecchiaia, venga maturato successivamente al 31 agosto 2026 ovvero tra settembre e dicembre 2026, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda da parte dell'interessato sempre entro il medesimo termine del 21 ottobre 2025 mediante la piattaforma SIDI alla sezione web Polis -"Istanze on line", ed, in tal caso, codeste istituzioni scolastiche non dovranno procedere alla redazione di nessun decreto di collocamento d'ufficio.

Inoltre, si comunica che il personale scolastico che rientra tra le categorie di lavoratori che svolgono le attività gravose e tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pensanti (Infanzia e Primaria) l'accesso alla pensione di Vecchiaia, sempre ad istanza di parte con le medesime modalità sopra indicate, è consentito anche al:

- Personale che svolge attività gravose e che abbia maturato una età anagrafica di 66 anni e 7 mesi di età al 31/12/2026 e una anzianità contributiva di 30 anni al 31/08/2026. **(Pensione di Vecchiaia per le attività gravose prevista dalla Legge di bilancio 2018)**

Dimissioni dal servizio volontarie presenti su ISTANZE POLIS

In aggiunta alla dimissione dal servizio "d'ufficio" sopra elencata che non prevede la presentazione di alcun tipo di istanza, il personale scolastico interessato può presentare diverse tipologie di domande di cessazione dal servizio volontarie "a domanda" disponibili alla sezione "Istanze On Line" sulla piattaforma SIDI il cui termine di presentazione previsto dal D.M. n. 182 del 25 settembre 2025 è stabilito in data **21 ottobre 2025**.



Si elencano di seguito **le 7 diverse tipologie di dimissioni dal servizio a domanda** presenti nella sezione SIDI - Istanza on line:

- **Cessazione “ordinaria”:**
 - 1) Con i requisiti di vecchiaia (67 anni/ 66 anni e 7 mesi) o contributivi (41 anni e 10 mesi per le donne /42 anni e 10 mesi per gli uomini) maturati entro il 31 dicembre 2026;
 - 2) Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
 - 3) Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
- **Quota 100** maturata entro il 31 dicembre 2021, prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- **Quota 102:** maturata entro il 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- **Quota 103:** maturata entro il 31 dicembre 2023, prevista dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **Quota 103 con calcolo contributivo** (cosiddetta pensione anticipata flessibile) maturata entro il 31 dicembre 2024, prevista dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- **Quota 103 con calcolo contributivo** (cosiddetta pensione anticipata flessibile) da maturare entro il 31 dicembre 2025, prevista dall'articolo 14.1, D.L. 28/01/2019, n. 4 convertito in legge con modificazioni della L. 28/03/2019, n. 26, come modificato dall'art. 1, comma 174, L. 30 del 30/12/2024 n. 207;
- **Opzione donna:**
 - 1) **con 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2021** prevista dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - 2) **con 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2022** (con riduzione di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due) prevista dall'articolo 16, comma 1 bis, del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4,



convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 -articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n.197 ((caregiver, invalide, ecc.);

3) con 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2023 (con riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due) prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (caregiver, invalide, ecc.);

4) con 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2024 (con riduzione di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due) prevista dall'art. 16 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 28/03/2016, comma 1-bis, come modificato dall'rt1 comma 173 della L. n. 207 del 30/12/2024. (caregiver, invalide, ecc.).

Si precisa che, in caso di presentazione di più istanze di dimissioni dal servizio tra quella "ordinaria" e quelle "anticipate" (quota 100, 102, 103 o opzione donna), quest'ultime (anticipate) verranno considerate in subordine rispetto alla prima.

Si preme inoltre sottolineare, che la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, e, che, pertanto, **non potranno essere disposte cessazioni dal servizio e/o autorizzati trattenimenti in servizio per domande presentate successivamente al termine perentorio del 21 ottobre 2025.**

Gestione delle istanze.

Successivamente alla presentazione delle suddette istanze, l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà eseguito dalla competente sede dell'INPS di Potenza sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo di ciascuna posizione interessata presente sul portale NUOVA PASSWEB **entro il 21 aprile 2026.**

A tal riguardo, affinché l'Inps possa procedere all'accertamento del diritto a pensione, **codeste istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad incrementare o a integrare la posizione dei conti assicurativi dei propri dipendenti utilizzando esclusivamente l'applicativo NUOVA PASSEWEB entro non oltre il termine del 9 gennaio 2026** e, a tal scopo, lo Scrivente Ufficio provvederà a trasmettere



eventuali decreti di computo, riscatto e ricongiunzione non ancora evasi relativi alle domande prodotte dal personale scolastico entro il 31 agosto 2000 ed immesso in ruolo entro la medesima data (cosiddetti provvedimenti Ante-Subentro).

Successivamente alla fase di accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps, le domande volte ad ottenere il trattamento pensionistico dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale tramite i sistemi di autenticazione alternativi previsti dall'Ente: SPID- CIE- CNS o presentazione tramite Contact Center Integrato o attraverso l'assistenza di un patronato.

Infine, si informa che, eventuali istanze per l'ottenimento dell'indennità di **APE sociale**, dovranno essere presentate dal personale scolastico interessato in formato analogico o digitale, previo riconoscimento del diritto da parte della competente sede dell'Inps, direttamente all'Ente, e, per conoscenza allo scrivente Ufficio, entro il termine **31 agosto 2026**.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura del decreto e della nota ministeriale allegati alla presente.

Confidando nel corretto e puntuale adempimento di quanto sopra esposto, si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE

- *Francesco GRECO* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Francesco
Greco
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
29.09.2025
18:26:31
GMT+02:00

